

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SPERIMENTALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE ED ANNESSE URBANIZZAZIONI DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO "CONTRATTO DI QUARTIERE II" RICADENTE NEL COMUNE DI FORLÌ

L'anno 2007 il giorno 13 del mese di aprile in Bologna nella sede della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 52

tra

il Ministero delle Infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative (C. F. 97439910585), rappresentato dal Dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 8 febbraio 2007, registro 2, foglio n. 16;

la Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379) nella persona del Direttore Generale pro tempore alla Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e relazioni internazionali Dott. Bruno Molinari (a ciò autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 438 del 03 aprile 2007);

il Comune di Forlì nella persona del Sindaco Nadia Masini, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10 aprile 2007;

PREMESSO CHE

- l'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, individua, tra le funzioni mantenute allo Stato, quelle relative alla promozione di Programmi innovativi in ambito urbano;

- l'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha autorizzato, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi (euro 41.316.552,00) per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

- l'articolo 4, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, ha previsto che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare,

con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;

- l'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponendo la contemporanea soppressione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e navigazione;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 199, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 12 luglio 2002, ha individuato le risorse finanziarie destinate all'attuazione di un Programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";

- con il decreto ministeriale 30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei Conti – Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – il 25 marzo 2003, registro n. 1, foglio 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2003, n. 94, è stato modificato il citato decreto 27 dicembre 2001 e ripartite, tra l'altro, alle regioni le risorse destinate al programma "Contratti di quartiere II" nonché fissata in misura pari al trentacinque per cento del complessivo apporto Stato/regioni la contribuzione finanziaria delle regioni e province autonome al menzionato programma "Contratti di quartiere II";

- ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale 30 dicembre 2002 le regioni e le province autonome sono state autorizzate a predisporre ed approvare, sulla base del bando di gara allegato al richiamato decreto 30 dicembre 2002, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni, i contenuti delle proposte nonché specificati i criteri di valutazione delle proposte da assumere da parte della Commissione esaminatrice delle stesse;

- con il decreto ministeriale 22 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale del 5 agosto 2003, n. 180, a seguito dell'avvenuta adesione finanziaria delle regioni al citato Programma innovativo in ambito urbano "Contratti di quartiere II", è stato prorogato al 30 settembre 2003 il termine per l'approvazione, da parte delle regioni e province autonome, dei bandi di gara ed è stato fissato al 15 ottobre 2003 il termine per la pubblicazione degli stessi bandi sui BUR;

- con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1425 del 21 luglio 2003, pubblicata sul BUR n. 148 del 30 settembre 2003, è stato approvato il bando di gara per la partecipazione ai finanziamenti da parte dei comuni interessati;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è stata dettata la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevedendo, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, l'istituzione della Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative;

- con decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, è stato, tra l'altro, istituito il Ministero delle infrastrutture;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U. 3 agosto 2006, n. 179 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge, è stata dettata l'organizzazione e fissate le competenze del Ministero delle infrastrutture;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il richiamato decreto 30 dicembre 2002 ha messo a disposizione della Regione Emilia-Romagna, per l'attuazione del programma "Contratti di quartiere II", la somma di euro 18.398.467,19 come limite di impegno quindicennale ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e la somma di euro 33.998.621,13 in conto capitale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21;
- la Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 6 marzo 2003 "Legge 21/01 e L.R. 24/01: programma regionale 2003/2004 di interventi pubblici per le politiche abitative", allegato "A" punto 2.1.1, ha ottemperato alla necessità di dichiarare la propria adesione al "Programma innovativo in ambito urbano", facendo esplicito riferimento alla L.R. 19/98, individuando le risorse per il cofinanziamento regionale del programma medesimo;
- la Regione Emilia-Romagna con la stessa deliberazione di Giunta con cui ha approvato il bando ha messo a disposizione del programma "Contratti di quartiere II" un finanziamento totale di euro 28.213.816,79;
- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 8739 del 29 aprile 2004 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche urbane ed abitative le domande di partecipazione al finanziamento presentate dai comuni ricadenti nel proprio territorio ai sensi del richiamato bando di gara approvato con la citata deliberazione della Giunta Regionale del 21 luglio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 148 del 30 settembre 2003;
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti pro-tempore in data 8 giugno 2004, n. 5550, e s.m.i. è stata istituita la Commissione ministeriale per le attività di selezione, valutazione e formulazione delle proposte redatte dai comuni delle regioni finanziariamente aderenti al citato programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II";
- con decreto del Vice Ministro delle infrastrutture e trasporti protocollo n. P/414/2004, registrato alla Corte dei Conti-Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 17 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 25, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di quartiere II" presentate dai comuni della Regione Emilia-Romagna ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione della Regione medesima;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 350 del 16 febbraio 2005 la Regione Emilia-Romagna ha a sua volta recepito la graduatoria delle proposte di cui al punto precedente;
- l'articolo 6, comma 3, del bando di gara allegato al decreto ministeriale 30 dicembre 2002, e successivamente modificato ed integrato con il citato D.M. di approvazione della graduatoria, dispone che con apposito accordo di programma siano definiti i tempi e le modalità di accreditamento alla regione, per il successivo trasferimento ai comuni interessati, del finanziamento a carico dello Stato, con esclusione dei fondi destinati alla sperimentazione;
- con D.M. 16 giugno 2005 n. A/1853 è stato disposto che il termine di centoventi giorni stabilito per la predisposizione ed approvazione da parte dei comuni ammessi a finanziamento dei progetti definitivi concernenti le singole proposte di Contratto di quartiere II, propedeutici alla sottoscrizione dei singoli

protocolli d'intesa tra Stato, Regione e ciascun comune ammesso a finanziamento, decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun accordo di programma quadro Stato/Regione;

- tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Emilia-Romagna, in data 15 dicembre 2005, è stato sottoscritto l'Accordo di programma quadro sopramenzionato;

- con decreto direttoriale prot. n. 528/B1 in data 16 febbraio 2007, registrato alla Corte dei Conti -Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 28 febbraio 2007 reg. 2, fog. 15, è stato approvato il citato Accordo di programma quadro;

- l'art.2 del sopracitato Accordo di programma quadro assegna al Comune di Forlì per la realizzazione del Contratto di quartiere "Connessione fra la prima espansione urbana e la città storica" un finanziamento pari ad euro 4.241.056,00;

- la Regione Emilia-Romagna con proprie leggi regionali n. 20 e n. 21 del 22 dicembre 2005 e n. 20 e 21 del 29 dicembre 2006 ha confermato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Accordo quadro, la disponibilità finanziaria della somma relativa alla propria quota di cofinanziamento, con indicazione dei relativi capitoli di bilancio ed eventuali risorse aggiuntive;

- con nota prot. n. DPA/2224 del 8 febbraio 2006 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche all'accordo quadro citato relativamente alla eliminazione degli oneri a corrispondere ai componenti ministeriali della Commissione selezionatrice delle proposte istituita con D.M. 8 giugno 2004 n. 5550, richiesta con ministeriale 1 febbraio 2006, n. 223/A/06;

- con nota in data 11 gennaio 2007 la Regione Emilia-Romagna ha comunicato l'accettazione formale delle modifiche da apportare all'articolo 12 dell'Accordo quadro citato relativamente alle modalità di composizione delle commissioni di collaudo;

- l'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro prevede l'accreditamento alla Regione della somma in conto capitale di €33.998.621,13 da decurtare dei costi relativi ai programmi di sperimentazione pari ad € 7.025.613,69, senza stabilire le modalità di erogazione del finanziamento, pertanto l'importo da accreditare alla regione è pari a €26.973.007,44;

- l'art. 7 dell'Accordo di programma quadro prevede la sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa finalizzato all'attuazione dei Contratti di quartiere II di cui all'articolo 2 dell'Accordo di programma quadro;

- il Presidente del Comitato paritetico Ministero – Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. C4/3258 del 20 dicembre 2006 ha comunicato la conclusione delle verifiche di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 del citato Accordo quadro e che pertanto può procedersi alla sottoscrizione del previsto protocollo d'intesa;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1
(Oggetto dell'intesa)

1. L'accordo di programma sottoscritto in data 15 dicembre 2005 (all. A), il progetto definitivo (all. B), il quadro tecnico economico dell'intervento definitivo (all. C), lo schema della scheda di monitoraggio degli interventi ordinari (all. D), fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto dell'intesa è la realizzazione del Contratto di quartiere "Connessione fra la prima espansione urbana e la città storica" nel Comune di Forlì che si compone dei seguenti interventi:

Descrizione sommaria degli interventi	Costo complessivo	Finanziamento pubblico assegnato
1. - AC 5 COMPARTO A - PRU1 - <i>Sistema Ferroviario - Via Pandolfa (Foro Boario)</i> – realizzazione rete di teleriscaldamento.	1.238.709,49	300.000,00
2. - AC 5 COMPARTO A - PRU1 - <i>Sistema Ferroviario-Via Pandolfa (Foro Boario)</i> – nuova costruzione Asilo Nido.	1.348.939,00	527.939,00
3. - RU1 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - <i>Viale Vittorio Veneto - Via Dei Gerolimini - Via Dandolo</i> realizzazione opere di urbanizzazione primaria a servizio della residenza.	140.000,00	70.000,00
4. RU1 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO - <i>Viale Vittorio Veneto - Via Dei Gerolimini - Via Dandolo</i> nuova costruzione n.24 alloggi ERP destinati alla locazione permanente	3.923.900,00	1.490.079,00
5. - INTERVENTO DI RIPRISTINO EDILIZIO IN CENTRO STORICO - <i>Piazza Del Carmine Angolo Via Fratti</i> – realizzazione n.10 alloggi ERP destinati alla locazione permanente e n.2 locali a destinazione terziario-commerciale	2.814.000,00	749.838,00
6. - INTERVENTI DI RIASSETTO VIARIO di <i>Piazzale Del Lavoro, Piazzale di Porta San Pietro incrocio Via Colombo Via Vespucci, Piazzale Savonarola e completamento interventi su Viale Vittorio Veneto</i>	1.600.000,00	770.000,00
7. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO <i>alloggi Erp in Viale Matteotti n.26</i>	178.400,00	124.880,00
8. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO <i>alloggi Erp in Viale Matteotti n.50</i>	297.600,00	208.320,00
Totale	11.541.548,49	4.241.056,00
A detrarre: finanziamento programma sperimentale		634.000,00

Articolo 2
(Impegno finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratto di quartiere - Connessione fra la prima espansione urbana e la città storica" ricadente nel Comune di

Forlì i soggetti inclusi nel presente protocollo contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

a) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con €543.321,55 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, da trasferirsi alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro e con le modalità di cui al successivo articolo 4, oltre ad €637.124,63 quale quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'art. 145 comma 33 della legge 23/12/2000 n. 388 ai sensi del medesimo Accordo Quadro richiamato;

b) Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, con € 634.000,00 per il finanziamento del programma di sperimentazione (lavorazioni straordinarie ed attività) da trasferirsi al Comune di Forlì. secondo le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 8 dell'accordo quadro in premessa;

c) Regione Emilia-Romagna, con € 2.426.609,82 provenienti da cap. 32097 e dal cap. 86500 per il finanziamento di quota parte degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II, pari al 57,22 % del cofinanziamento pubblico;

d) Comune di Forlì, con €7.300.492,49 per il finanziamento degli interventi compresi nel Contratto di quartiere II di cui € 6.884.583,00 con mezzi comunali e € 415.909,49 con finanziamento di HERA S.p.A. (come risultante dall'Accordo rep. 28241 del Comune di Forlì, in data 23.11.2006, fra il Comune di Forlì, HERA S.p.A. e S.A.PRO S.p.A. per la realizzazione della rete di teleriscaldamento a servizio del Programma di Riqualificazione Urbana n.1 – Sistema ferroviario-via Pandolfa);

La quota di €6.884.583,00 a carico del Comune è così suddivisa:

- € 522.800,00, relativa alla rete di teleriscaldamento a servizio del PRU 1; la spesa è sostenuta da S.A.PRO S.p.A. a parziale scomputo dell'importo per la cessione della potenzialità edificatoria inerente le aree di proprietà comunale interne al PRU 1, come risultante da "Accordo modificativo ed integrativo degli atti stipulati fra il Comune di Forlì e S.A.PRO. S.p.A. per l'attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana n° 1 Sistema Ferroviario Via Pandolfa" stipulato in data 07.12.2006 con atto del Notaio dr. Marco Maltoni rep. n° 9048/5641;
- € 821.000,00 alla voce 563 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2007, relativa al nuovo Asilo Nido Foro Boario, da finanziare con emissione di un prestito obbligazionario;
- € 70.000,00 alla voce 664 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2007, relativa alle opere di urbanizzazione primaria a servizio della residenza nel RU1 – Mercato Ortofrutticolo, da finanziare con i proventi di alienazioni ERP;
- €2.433.821,00 alla voce 660 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2008, relativa alla costruzione di 24 alloggi ERP nel RU1 – Mercato Ortofrutticolo, da finanziare con i proventi di alienazioni ERP;
- € 2.064.162,00 alla voce 661 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2008, relativa all'intervento di ripristino edilizio in Piazza del Carmine per realizzare 10 alloggi ERP, da finanziare con alienazioni ERP;
- € 830.000,00 alla voce 609 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2006, relativa alla realizzazione degli interventi di riassetto viario di Piazzale del lavoro, Piazzale Porta S.Pietro, incrocio via Colombo-Vespucci, Piazzale Savonarole e completamento interventi su viale Vittorio Veneto, già finanziato con prestito obbligazionario;
- € 53.520,00 alla voce 663 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2007, relativa alla manutenzione straordinaria e restauro conservativo di alloggi ERP in viale Matteotti n.26, da finanziare con i proventi di alienazioni ERP;

- € 89.280,00 alla voce 662 del Piano Programma degli Investimenti per l'anno 2007, relativa alla manutenzione straordinaria e restauro conservativo di alloggi ERP in viale Matteotti n.50, da finanziare con i proventi di alienazioni ERP;

Articolo 3

(Tempi di attuazione)

1. La realizzazione degli interventi previsti nel Contratto di quartiere II, relativamente alle opere assistite dal contributo Stato/Regione, è attuata secondo le modalità previste, in particolare, dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2002, dal bando di gara regionale approvato con D.G.R. n. 1425 e dall'Accordo di programma quadro Stato-Regione Emilia-Romagna in data 15 dicembre 2005 di cui alle premesse.

2. A tal fine:

- la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Forlì si impegnano ad approvare e presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, la proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998 per gli interventi compresi nel Contratto di quartiere II.

- il Comune di Forlì si impegna:

- a) a redigere ed approvare per quanto di competenza, ed inoltrare al Responsabile regionale dell'accordo, entro 150 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, i progetti esecutivi degli interventi di opere pubbliche oggetto del finanziamento, nonché il Programma esecutivo della sperimentazione (lavorazioni straordinarie e attività) di cui al successivo art. 7, redatti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, subordinatamente all'avvenuto accreditamento del finanziamento pubblico secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo d'intesa.

3. Il Ministero delle infrastrutture - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative si impegna a stipulare con la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Forlì contestualmente al presente atto la convenzione per la concessione del finanziamento di cui al precedente art. 2 lett. b).

Articolo 4

(Modalità di trasferimento delle risorse di cui all'articolo 5 dell'Accordo di programma quadro)

1. In attuazione dell'art. 5 dell'Accordo di programma quadro del 15 dicembre 2005 le risorse statali in conto capitale ivi indicate sono trasferite alla Regione Emilia-Romagna con le seguenti modalità:

- a) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente protocollo d'intesa;

- b) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

- c) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile dell'attuazione dell'accordo, dell'avvenuto affidamento di lavori di importo pari all'80% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota di sperimentazione;

- d) 25% del finanziamento spettante (pari a € 6.743.251,86) alla comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma quadro, dell'avvenuto inizio di tutti i lavori, ad eccezione di quelli relativi alla sperimentazione. Qualora, per motivi oggettivi non dipendenti dalle volontà dei firmatari del protocollo, permanessero motivi ostativi all'inizio dei

lavori di alcuni interventi di cui all'articolo 1, accertati dal Comitato Paritetico, l'ulteriore quota di finanziamento è trasferita alla Regione decurtata di quanto spettante per i lavori non avviati.

Articolo 5 **(Collaudo degli interventi)**

1. Il collaudo degli interventi previsti dal Contratto di quartiere, anche per la parte sperimentale, avverrà secondo quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo di programma quadro così come modificato a seguito della nota ministeriale n. 2212/A3 del 22 dicembre 2006 e acconsentito con nota della Regione Emilia-Romagna in data 11 gennaio 2007.

2. La stazione appaltante provvede alla nomina della Commissione di Collaudo previa comunicazione al Ministero delle Infrastrutture – Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative – fornendo altresì, nel caso di incarichi da affidare a soggetti esterni alla stessa, il relativo curriculum professionale.

Articolo 6 **(Decadenza del finanziamento)**

1. La concessione definitiva del finanziamento di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) al Comune di Forlì è subordinata al ricevimento, entro 150 giorni dalla stipula del presente atto, da parte del Responsabile dell'Accordo di cui all'art. 10 del citato Accordo di programma quadro, del progetto esecutivo degli interventi pubblici e privati oggetto di finanziamento, completo del Programma esecutivo della sperimentazione e del quadro tecnico economico complessivo dell'intervento, debitamente approvato dal Comune di Forlì e corredato dal previsto titolo abilitativo ovvero da deliberazione comunale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Eventuali motivate proroghe al termine sopracitato di presentazione dei progetti esecutivi potranno essere concesse dal Comitato Paritetico di cui all'art. 11 dell'accordo quadro.

2. Gli elaborati di cui al comma precedente dovranno essere trasmessi, con plico raccomandato con ricevuta di ritorno o fatti pervenire a mano, in tale ultimo caso farà fede la stampigliatura di arrivo, al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma Contratti di quartiere II c/o la Regione Emilia-Romagna.

3. Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente articolo comporta, sentito il Comitato Paritetico, la decadenza del finanziamento di cui all'articolo 2, lett. a), b) e c) del presente atto.

Articolo 7 **(Programma esecutivo della sperimentazione)**

1. In relazione agli obiettivi e alle finalità sperimentali indicate nel Bando di gara regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. 1425 del 21 luglio 2003 il programma esecutivo della sperimentazione, la cui attuazione sarà oggetto della convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, del presente atto, dovrà essere così articolato:

A. Relazione tecnica contenente:

- scelte progettuali, tipologiche e tecnologiche dipendenti e/o connesse con gli obiettivi sperimentali dell'intervento;
- progetti esecutivi di tutte le attività di sperimentazione previste nell'intervento; dette attività dovranno essere finalizzate alla definizione e formazione degli elaborati previsti nell'ambito degli obiettivi di sperimentazione;
- programma dei tempi di attuazione, articolato in fasi operative relative alla realizzazione delle opere e/o delle attività di sperimentazione previste nel programma esecutivo d'intervento;
- elaborati progettuali di livello idoneo alla definizione esecutiva delle caratteristiche tipologiche, tecnologiche e tecnico-costruttive dell'intervento edilizio.

B. Relazione tecnico-economica contenente:

- il costo delle attività di sperimentazione previste;
- articolazione e nominativi della struttura operativa responsabile del programma di sperimentazione.

Articolo 8

(Modalità di erogazione al Comune del finanziamento ordinario)

1. Gli importi relativi al finanziamento pubblico per gli interventi di cui all'elenco dell'articolo 1, ad esclusione di quelli destinati al programma di sperimentazione, saranno erogati, successivamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Accordo di programma quadro e dell'articolo 4 del presente protocollo, al Comune, in un conto corrente di tesoreria espressamente vincolato all'attuazione dei Contratti di quartiere II, secondo le seguenti modalità:

- a) 10% dell'importo di finanziamento alla presentazione del progetto esecutivo di ciascuno degli interventi di cui all'articolo 1 e del progetto esecutivo e del programma esecutivo dell'intervento di sperimentazione per far fronte alle spese tecniche già sostenute dal Comune;
- b) 40% su presentazione del verbale di inizio lavori di ciascuno dei progetti di cui alla precedente lettera a) sia dell'intervento residenziale che delle opere di urbanizzazione previste, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- c) 40% al raggiungimento del 50% delle opere attestato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile del Contratto di quartiere;
- d) 10% dell'importo all'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente competente, nonché della relazione acclarante i rapporti Stato-Regione-Ente da parte del Comitato paritetico.

2. Ogni erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, con l'esclusione di comuni e Acer, di idonea garanzia fidejussoria prestata da banche, assicurazioni comprese nell'elenco speciale ISVAP o società finanziarie aventi i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 14 novembre 2003, n. 104700, svincolabile al momento dell'approvazione degli atti di collaudo.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'Accordo di programma quadro, la Regione Emilia-Romagna si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione stabiliti dal presente atto nonché a recuperare i finanziamenti statali e regionali erogati, nel caso di inadempienze da parte del comune, dando comunicazione al Ministero delle infrastrutture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture

.....

Per la Regione Emilia-Romagna

.....

Per il Comune di Forlì

.....